


REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA



OGGETTO: Esecuzione ordinanza Tribunale Torre Annunziata su reclamo ex art. 669 RG n.47 /2011 Immissione in servizio infermiere Fucito Teresa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del S.S.R. che ha inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate da parte della struttura Commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010.

ATTESO che:

nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;

con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;

- il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;
- la Sig.ra Fucito Teresa, classificata al 68° posto della graduatoria degli infermieri di cui alla deliberazione 722/2010 e successiva n.849/2010 ha formalmente accettato la nomina.

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010; non è stato possibile dare seguito, nei confronti dei lavoratori precari, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione;

- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto "automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011", per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

VISTA la nota del 15/06/2011 prot. 21809, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto da questa Asl, confermando l'ordinanza emessa in accoglimento del ricorso n. 2212/2011 proposto dall'infermiere Fucito Teresa;

ATTESO:

- che con il citato atto il giudice del lavoro ha rigettato il reclamo proposto dall'Asl Na 3 sud, confermando l'ordinanza reclamata, con cui era disposta l'immissione in servizio della ricorrente;
- che si deve dare esecuzione alla ordinanza in questione;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Dare esecuzione all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dall'Asl Napoli 3 sud e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della Sig.ra Fucito Teresa;
- Riservarsi ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere;
- Riservarsi di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità;
- Riservarsi, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
D.ssa Anna Alfieri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

presso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede,

DELIBERA

DARE ESECUZIONE all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies promosso da questa azienda e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della predetta, con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

RISERVARSI ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere.

RISERVARSI di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità.

RISERVARSI, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

RENDERE il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti, comprensivi del pagamento delle spese di lite.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Vittorio Russo**

Vittorio Russo

Pod

497

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro


Scritto
16/6/11

Prot. 2027

Castellammare di Stabia, li 14/6/11

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF



Sede

OGGETTO: ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. n. R. Reclami 47/2011, promosso dall'ASL NA 3 sud c/ FUCITO TERESA (stabilizzazione precari)

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia dell'ordinanza di cui all'oggetto.

Sentenze/Fau.D'Auria

app.

Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

Avv. Chiara Di Biase

COPIA

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO

Avv. SALVATORE MASCOLO
Patrocinante in Cassazione
Via S. Maria dell'Orto, 38 tel/fax 081 3941308
CASTELLAMMARE DI STABIA

N. 62/11 Recl.



Il Tribunale così composto:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| Dott. Umberto Lauro | Presidente |
| Dott.ssa Concetta Donadio | Giudice |
| Dott. Aldo Rizzo | Giudice rel. est. |

all' esito della camera di consiglio tenuta in data 19/5/2011;
sciogliendo la riserva assunta all' udienza tenuta il giorno 19/5/2011, nella pro-
cedura promossa ai sensi dell' art. 669 terdecies c.p.c.;

TRA

A.S.L. NA 3 SUD, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa, in
virtù di procura rilasciata in calce all' ordinanza reclamata, dagli avv.ti R.M. Sici-
liano e C. Di Biase, con domicilio eletto in Castellammare di Stabia, presso la
sede dell' Ente, alla via A. De Gasperi 167

RECLAMANTE

E


Fucito Teresa, rapp. e dif. dall' avv. S. Mascolo, presso lo studio del quale -
sito in Castellammare di Stabia, alla via S. Maria dell'Orto n. 38 - elett.te domi-
cilia, giusta procura in atti

RECLAMATA

ha pronunciato la seguente

ordinanza

AMM. ASLNA3SUD
AOO.AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 07/06/2011 - 11:46
Numero **0022154**
Classifica .



Con ricorso depositato il 18/4/2011, l' A.S.L. NA 3 SUD ha proposto reclamo avverso l' ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, in composizione monocratica, depositata il 29/3/2011, deducendo che l' atto reclamato era frutto di un' errata applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia nonché di un' erronea interpretazione dei provvedimenti amministrativi intervenuti nel caso di specie. Tanto premesso ha concluso per il rigetto della domanda cautelare, in riforma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.

Parte reclamata si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità delle considerazioni espresse dal giudice di prime cure ed insistendo per la conferma dell' impugnato provvedimento.

Il reclamo è infondato.

Prima di affrontare le eccezioni sollevate dalla reclamante, il Collegio ritiene opportuno procedere ad una ricostruzione, seppure sintetica, della complessa vicenda di cui è causa.

In sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., l' attuale parte reclamata ha precisato che la regione Campania aveva emanato la L.R. n. 1/2008, al cui art. 81 (mod. con L.R. n. 5/2008) era prevista la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato, stabilendo nella specie che destinatari della stabilizzazione "sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche

non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.". Parte reclamata indicava di aver presentato regolare domanda per la stabilizzazione, trovandosi nelle condizioni richieste dalla legge. Precisava di essere stata inserita nell'elenco del ruolo sanitario, profilo infermieri, di cui ai decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n. 36 del 10 luglio 2009, contenenti gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale.

Specificava che la sua posizione lavorativa rientrava nelle ipotesi previste di cui al punto 3 del decreto n. 22 del 26 marzo 2010, nel quale il Presidente della Regione Campania - quale commissario ad acta del piano di rientro del settore sanitario - individuava le procedure di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. In particolare, nel predetto decreto era previsto che 1) i direttori generali e i commissari straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall' art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31 dicembre 2010 e che conseguono l' inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31 dicembre 2010, sempre che alla data di emanazione del presente decreto siano in servizio a far data dal 31 dicembre 2006; 2) I medesimi direttori generali e commissari straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti requisiti e, per l' effetto, provvedono in ordine alla discreta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documen-



tazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione all' incarico del direttore generale o del commissario straordinario; 3) i titolari di contratto a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per l' avvio alla stabilizzazione, che all' atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso aziende sanitarie della Campania possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati; tale domanda dovrà essere valutata dai direttori generali e dai commissari straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n. 11 del 12 marzo 2010, tenendo fermo l' obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento".

L' istante evidenziava che il commissario, con circolare del 25 maggio 2010, aveva chiarito che i destinatari del processo di assunzione "a domanda" (punto 3 del decreto 22/2010) erano i lavoratori a tempo determinato che alla data di emanazione del decreto 22/2010 non erano in servizio ma inclusi nei predetti elenchi dirigenziali regionali (BURC n. 36 del 10/6/2009). Per costoro l' assunzione era subordinata alla verifica: che le stesse avvenissero entro i limiti numerici della dotazione organica delle singole aziende e che le assunzioni rispettassero la percentuale di turn over per il reclutamento di personale prevista dal decreto commissariale n. 11/2010 (25% per il personale infermieristico e 10% per il restante personale).

L' istante esponeva che il commissario, con delibera n. 722 del 2010, aveva disposto di approvare cinque graduatorie, relative ai diversi profili professionali, predisposte "sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa azienda da parte del personale precario attualmente non in servi-

zio presso aziende del servizio sanitario regionale che ha inoltrato a tutto il 4 giugno 2010 formale domanda di assunzione ", e che la predetta delibera veniva inviata alla regione Campania per l' autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ricevendo il relativo nullaosta con nota del 7 luglio 2010 della giunta regionale della Campania.

L' attuale parte reclamata precisava di aver ricevuto telegramma del 28/7/2010 dall' ASL NA 3 SUD, con cui le veniva comunicato l' inserimento nell' elenco regionale del personale ammesso alla stabilizzazione e l' invito a presentarsi per "accettazione assunzione nonché per scelta sede e scaglione" e che, con successiva nota del 30/7/2010 del Dirigente responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, le era indicato il giorno 3/8/2010 per la convocazione.

L' istante chiariva di aver presentato la documentazione richiesta ma che, all' esito di tutto ciò, la convenuta, con telegramma del 7/9/2010, comunicava "che l' immissione in servizio prevista per il giorno 16 settembre corrente est temporaneamente sospesa".

Tanto premesso, parte ricorrente nel procedimento ex art. 700 c.p.c., evidenziata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, l' esistenza del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alla immissione in servizio nonché la ricorrenza del periculum in mora, formulava le seguenti conclusioni: "sentir dichiarare e confermare il diritto di parte ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria del profilo di collaboratore professionale sanitario, profilo infermieristico, previo se del caso annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia del telegramma del 7 settembre 2010"; "ordinare la immediata immissione in

servizio di parte ricorrente e costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL NA 3 SUD. In ogni caso adottare tutti i provvedimenti immediati ed urgenti, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito in relazione al diritto rivendicato".

L' ASL NA3 SUD si costituiva dinanzi al giudice di prime cure, eccependo la nullità del ricorso per carenza di elementi fondamentali, ai sensi dell' art. 414 c.p.c.; il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario; l' improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla regione Campania; la carenza di legittimazione passiva di essa ASL NA3 SUD; l' infondatezza della domanda nel merito per carenza di fumus bori juris e di periculum in mora. In particolare, evidenziava che l' amministrazione resistente non aveva mai dichiarato di obbligarsi ad assumere precari, né aveva mai posto in essere fatti concludenti; che il rapporto lavorativo si sarebbe stabilizzato unicamente a seguito della positiva produzione dei documenti prescritti e della sottoscrizione delle parti al contratto individuale di lavoro, il tutto previa autorizzazione da parte della struttura commissariale ai sensi del decreto n. 22 del 26 marzo 2010, ad oggi non pervenuta.

In primo luogo va disattesa l' eccezione di inammissibilità della domanda. Nell' atto introduttivo del giudizio cautelare, infatti, sono stati espressamente indicati gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della prospettazione attorea, richiesti ex art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. a pena di nullità del ricorso. In particolar modo, si rinvencono precisi e specifici riferimenti alla normativa sulla stabilizzazione del personale precario (art. 1, comma 565, L. 296/06, art. 81 L.R. Campania n. 1/2008).

Priva di pregio è anche l'eccezione di difetto giurisdizione avanzata nella memoria difensiva dell' A.S.L. NA3 SUD. Premesso che è devoluta alla giurisdizione del G.O. la domanda con la quale il lavoratore, assunto da un ente locale con contratto a tempo determinato, lamenta di essere stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, imposta da una norma di legge, atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell'ufficio (Cass., n. 19952/2010, 16041/2010), è da osservare che, nel caso di specie, il "petitum sostanziale" (in base al quale va determinata la giurisdizione) è dato dalla pretesa dell'istante di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l' A.S.L. NA3 SUD in presenza del relativo diritto, già riconosciuto dalla reclamante all'esito della procedura di stabilizzazione espletata ex art. 81 L.R. Campania n. 1 del 30/1/08, per la cui attuazione sarebbe necessaria la sola immissione in servizio di parte reclamata (così come disposto in un primo tempo dalla resistente con il telegramma del 28/7/2010 contenente l'invito alla lavoratrice a presentarsi il 3/8/2010 "per accettazione assunzione nonché per scelta sede e scaglione").

E' evidente, pertanto, che la domanda attorea va devoluta alla cognizione del G.O., visto che parte reclamata ha lamentato non di essere stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo imposta da una norma di legge (fattispecie diversa in ordine alla quale, come già detto, le SS.UU. ritengono sussistere pure la giurisdizione dell' A.G.O.) ma di non essere stata assunta all'esito della procedura di stabilizzazione conclusasi, invece, con il

Ufficio di Stato

riconoscimento da parte dell' A.S.L. del diritto dell' istante alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Di conseguenza, nel caso di specie è da ritenere che la pretesa azionata ex art. 700 c.p.c. investe una fase successiva alla conclusione della procedura di stabilizzazione, in cui le decisioni amministrative vengono ad inserirsi non come meri atti di macro-organizzazione, bensì come motivazioni ostative alla concreta attualizzazione dell' interesse di parte ricorrente all' assunzione.

Restano, infatti, totalmente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative alla concreta assunzione in servizio (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 16 marzo 2010, n. 639; Tar Campania, Napoli, sez. III, 13 gennaio 2010, n. 84), anche se coinvolgono atti di macro-organizzazione, che possono essere eventualmente disapplicati dal giudice competente (Tar Campania, Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010, n. 73).

Quanto all' eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' A.S.L. Napoli 3 SUD, va detto che è vero che le Aziende sanitarie locali, pur dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all' Amministrazione regionale, hanno natura di enti strumentali di quest' ultima, essendo ad esse affidato in concreto il compito di perseguire nel campo dell' assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall' Ente regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa regione messi a disposizione (CdS, n. 1260/2010). Ciò non toglie che, allo stato, considerata la pretesa (si invoca un ordine di immediata immissione in servizio di parte reclamata e di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze esclusive dell' A.S.L. NA 3 SUD) e la prospettazione di cui all' atto introduttivo del giudizio (nella quale si configura già come perfezionato il diritto all' assunzione invocato al momento in cui la Regione Campania ha di-

sposto il divieto assoluto per le aziende sanitarie regionali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato), l'unico soggetto da ritenere legittimato passivo nella presente controversia è l'A.S.L. NA3 SUD.

Ne consegue, inevitabilmente, anche l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania.

Ed, infatti, la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro e di immissione in servizio ha come suo naturale destinatario l'A.S.L., atteso che l'Ente Regione è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro.

D'altro canto, proprio la L.R. n. 1/08 riconosce direttamente agli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'A.S.L. reclamante afferma che la mancata partecipazione al giudizio della Regione sarebbe dannosa per gli interessi e le prerogative della stessa *"atteso che deve essere data ad essa la possibilità di tutela e chiarimento, di fronte ad un comportamento eventualmente eccedente i poteri istituzionali e/o eccezionali attribuiti ad un organo ad essa appartenente, potrebbe significare"*, ma trattasi, evidentemente, di una motivazione che non integra, di per se stessa, una ragione strettamente giuridica e/o processuale - unica rilevante in questa sede - per cui la partecipazione della Regione al presente giudizio sarebbe imprescindibile; né, d'altro canto, l'ASL invoca, specificamente, l'applicazione di una delle disposizioni contenute negli artt.102-107 c.p.c., ipotesi, peraltro, che, seppure sulla base della valutazione sommaria tipica della presente fase cautelare, non sembrano ricorrere nella specie.



In definitiva, le motivazioni addotte dall'ASL reclamante a fondamento della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania non sembrano, a parere del Collegio, poter essere poste alla base della partecipazione al presente giudizio della Regione Campania, trattandosi di un soggetto estraneo al giudizio e nei confronti del quale non produce alcun effetto diretto il provvedimento giudiziale chiesto e concesso con l'ordinanza reclamata.

Passando all' esame del *fumus boni iuris*, è da rilevare che la procedura per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale è regolata dall' art. 81 L.R. Campania n. 1/2008, disposizione che trova il suo fondamento ed antecedente nell' art. 1 – comma 565 – lett. c – punto 3 della L. 296/2006. Una volta espletata la procedura legislativamente disciplinata con la formazione degli elenchi degli ammessi da parte della Commissione regionale, l' adozione di atto deliberativo da parte della competente A.S.L. con l' individuazione nominativa del personale precario avente diritto alla stabilizzazione, l' invito all' istante alla presentazione della documentazione, è da ritenere sia sorto un vero e proprio diritto soggettivo di parte reclamata alla immissione in servizio nel profilo professionale riconosciuto negli appositi elenchi. Già nel decreto n. 22 del 26/3/2010 era previsto che "I Direttori Generali ed i Commissari Straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ... per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione ...". Come già detto, l' istante risultava inclusa in detti elenchi. Sempre nel predetto decreto era precisato che "I medesimi Direttori Generali e Commissari Straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti requisiti e, per l' effetto, provvedono in ordine




alla descritta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione dall'incarico del Direttore Generale o del Commissario Straordinario". In ogni caso, il provvedimento in questione stabiliva che le domande dei titolari di contratti a tempo determinato, che erano in possesso dei requisiti prescritti per l'avvio alla stabilizzazione, avrebbero dovuto essere valutate "tenendo fermo l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento".


Anche la delibera n. 722/2010 del Commissario Straordinario dell'ASL NA 3 SUD, dopo aver approvato le cinque graduatorie provvisorie di personale da stabilizzare, precisava che le assunzioni del personale dovevano "essere preventivamente autorizzate da parte della struttura commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n. 22 del 26/3/2010".

Parte reclamata ha prodotto in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c. un atto proveniente dalla Regione Campania del 7 luglio 2010 nel quale si legge letteralmente che "nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non in servizio ma incluso negli elenchi degli ammessi o che abbia conseguito l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie".

L'A.S.L. reclamante ha sostenuto, in proposito, che tale provvedimento abbia natura di un atto meramente endoprocedimentale e che, quindi, non sarebbe mai intervenuta l'autorizzazione da parte della struttura commissariale necessaria per l'assunzione del personale precario. Per chiarire tale aspetto, è opportuno effettuare un breve esame della normativa sul commissariamento delle regioni in materia sanitaria.



L' art. 4, comma 1, del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in L. 29/11/2007 n. 222, prevede che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro si prefigurino il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti dai medesimi piani, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano. Il secondo comma dell' art. 4 predetto dispone che "Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero agli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell' Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l' intero periodo del singolo Piano di rientro". Il comma 2 stabilisce la possibilità di nominare, anche dopo l' inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari da affiancare al commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissariamento e le funzioni del commissario, dunque, sono limitate all' attuazione del piano di rientro, come si evince dall' esame e dal tenore della norma. Viceversa, non è prevista la decadenza degli organi regionali in materia di sanità e, particolarmente, dell' assessorato alla Sanità della regione e degli organi amministrativi dello stesso. Infatti, questi ultimi continuano a svolgere i loro compiti: cosicché il commissario non si sostituisce ma semplicemente affianca



la struttura dell' Assessorato regionale alla Sanità, esercitando poteri di indirizzo e coordinamento.

Riguardo alla regione Campania, si è proceduto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 24/7/2009, alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione quale commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale. È stato, altresì, nominato un subcommissario. E dopo lo svolgimento delle ultime consultazioni regionali, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24/4/2010, è stato nominato commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro il nuovo Presidente della regione Campania. Nell' ipotesi in cui, invece, il commissariamento avesse comportato la decadenza di tutti gli organi amministrativi regionali della sanità, non vi sarebbe stata necessità di procedere all' emanazione di una nuova delibera del Consiglio dei Ministri di nomina in quanto, automaticamente, il nuovo Presidente della giunta regionale avrebbe assunto l' incarico di commissario ad acta.

Quindi il commissario ad acta semplicemente si sostituisce all' organo commissariato per l' emanazione degli atti o per il compimento di determinate attività. Anzi per l' espletamento di tali compiti si avvale in via ordinaria della struttura amministrativa dell' ente e/o organo da sostituire.

In caso contrario la norma avrebbe dovuto prevedere la creazione di un' apposita struttura per l' adempimento dei compiti del commissario ad acta. Nella specie, invece, l' art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159 ha semplicemente previsto la nomina del commissario per le regioni inadempienti, senza individuare nessun organo e/o ente separato dalla regione stessa, la quale continuerà ad operare in via ordinaria con l' obbligo, ovviamente, di attenersi alle indicazioni del commissario per l' attuazione del piano di rientro. E la regione, su cui gravano gli

oneri della gestione commissariale, deve mettere a disposizione il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico. Ovviamente, il personale ed i mezzi devono essere quelli dell'assessorato regionale alla sanità.


Ciò si ricava indirettamente anche dallo stesso comma 2° dell'art. 4 citato, che prevede – dopo la possibilità di nomina di un subcommissario – l'ipotesi che il commissario disponga *"nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in atto, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico"*.

Dall'esame di tale disposizione si ricava, infatti, che il commissariamento non comporta la decadenza degli organi regionali in materia di sanità se è vero che il commissario può disporre la sospensione dalle funzioni dei direttori generali delle ASL e aziende ospedaliere, i quali, tuttavia, manterranno il trattamento economico in atto e possono essere assegnati ad altre funzioni; la Regione, su cui graveranno gli oneri della gestione commissariale, mette a disposizione il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico; il personale ed i mezzi saranno quelli dell'assessorato regionale alla sanità e – per quanto riguarda gli aspetti relativi al personale, anche in riferimento ai compiti

ed obiettivi del commissario – al settore ruolo del personale, ovvero l'Ufficio sotto la diretta responsabilità e gestione dell'Avv. Postiglione.

Cosa che, tra l'altro, è avvenuta nella fattispecie di cui è causa, come si vedrà di qui a breve, con l'emanazione, da parte del Presidente della Regione, quale Commissario ad acta, del decreto n. 2 del 7/8/2009 di individuazione dell' Assessorato alla Sanità quale Struttura Commissariale di supporto nonché con la designazione delle Aree Generali di Coordinamento afferenti allo stesso Assessorato Regionale alla Sanità per lo svolgimento dei compiti ed attività relative all'attuazione del piano di rientro.

Sulla base di tali premesse, è da considerare che la stessa dizione letterale del provvedimento del 7/7/2010 conduce a ritenere che il medesimo abbia natura di vera e propria autorizzazione regionale alle assunzioni del personale precario di cui alla delibera n. 722/2010. Infatti, nell' intestazione viene riportato come oggetto "trasmissione delibera n. 722 del 10 giugno 2010 - richiesta autorizzazione". Inoltre, il provvedimento è indirizzato al commissario straordinario dell' ASL NA 3 SUD e proviene dalla giunta regionale della Campania (piano sanitario regionale e rapporti con le AA.SS.LL. - settore gestione ruolo personale - servizio sanitario regionale procedure concorsuali - rapporti con le OO.SS). In ogni caso il provvedimento risulta firmato dal dirigente del settore, avv. Antonio Postiglione, il quale è incluso nell' elenco di coloro che fanno parte della struttura commissariale per l' attuazione del piano di rientro del settore sanitario della regione Campania (vedi ad esempio decreto n. 22 del 26 marzo 2010). Quest' ultimo, pertanto, in mancanza di espressa disposizione contraria, ovvero diversa determinazione del commissario, era pienamente legittimato a partecipare agli atti riferibili alla gestione commissariale ed a manifestare all' esterno la vo-



lontà dello stesso. Ciò anche in ossequio al principio legislativamente fissato delle competenze degli organi amministrativi nell' emanazione di tutti gli atti di gestione attiva, aventi anche rilevanza esterna. Né vi è stata alcuna sconfessione da parte degli organi preposti alle decisioni prese dalla struttura regionale guidata dall'Avv. Postiglione.

in ogni caso va sottolineato che tutti gli atti posti in essere dalla struttura commissariale sono adottati e recano, alternativamente, la sottoscrizione: a) del commissario ad acta o del subcommissario; b) dell' assessore regionale alla sanità o del dirigente del Settore ruolo personale del medesimo assessorato. Esaminati i singoli provvedimenti, si evince che: 1) il decreto 22 del 26/3/2010 reca la firma del commissario, dell' assessore alla Sanità e del coordinatore dell' Area n. 20, sono riportati in calce anche i nominativi del subcommissario e del dirigente del Settore Personale alla Sanità (Postiglione) anche se non lo hanno sottoscritto; 2) la circolare del 25/5/2010 prot. 783/C, attuativa del decreto 22/2010 (allegata al ricorso), reca la sottoscrizione del subcommissario e del dirigente del Settore Personale, avv. Postiglione; 3) l' autorizzazione alla stabilizzazione del 7/7/2010 reca la sottoscrizione dell' avv. Postiglione; 4) il decreto della struttura commissariale n. 56 del 30/9/2010 (richiamato nelle difese dell' ASL e nella delibera di revoca n. 1351 del 16/11/2010) reca la sottoscrizione del commissario ad acta, del subcommissario, dei coordinatori delle aree 19 e 29 e del dirigente del Settore Personale (Postiglione); 5) il decreto n. 62 del 22/10/2010 (ritenuto dalla ASL il presupposto per l' adozione dell'atto di revoca) reca anch'esso la sottoscrizione del commissario ad acta, del subcommissario, dei coordinatori delle aree 19 e 29 e del dirigente del Settore Personale (Postiglione).

Pertanto, sulla base dell'istruttoria sommaria tipica della fase cautelare, il Collegio ritiene che l'avv. Postiglione, quale dirigente del Settore Ruolo del Personale della Sanità della Regione Campania, fosse perfettamente inquadrato nella struttura commissariale, partecipando all'adozione dei relativi atti e decisioni, esprimendo volontà anche verso l'esterno, con effetti riconducibili direttamente al commissario ad acta e comparendo, per questa ragione, in tutti gli atti della struttura commissariale, anche successivi ed, in particolare, nei decreti n. 56 e 62.

Il Collegio ritiene, pertanto, non potersi condividere l'argomentazione dell'A.S.L. reclamante in base alla quale il nulla osta - secondo quanto previsto nel decreto commissariale n. 22 del 26.03.2010 - sarebbe dovuto provenire direttamente dal Commissario ad acta o su sua espressa delega, non essendo, quindi, idoneo quello rilasciato dal Dirigente del Settore Gestione Ruolo del Personale dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Avv. Antonio Postiglione. Ed, infatti, in ordine alla circostanza che l'autorizzazione dovesse provenire direttamente dal Commissario ad acta o su sua espressa autorizzazione, si evidenzia che il decreto commissariale n. 22 del 26.03.2010, emanato in attuazione della L.R. n.1 del 30.01.2008 al fine di conseguire il contenimento della spesa sanitaria in Campania, ha distinto e disciplinato due ipotesi: quella del personale che si trovasse in servizio al momento della stabilizzazione e quella del personale precario che - pur in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla cennata Legge n. 1 del 30.01.2008 - non si trovasse in servizio in quel medesimo momento.

Risulta incontestato tra le parti in causa oltre che documentalmente provato che parte reclamata rientri in questa seconda ipotesi per la quale il decreto

commissariale n. 22 ha stabilito che *"I titolari di contratti a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'avvio alla stabilizzazione, che all'atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso Aziende Sanitarie della Campania possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati; tale domanda dovrà essere valutata dai Direttori Generali e dai Commissari Straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n.11 del 12/03/2010, tenendo fermo l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento"*.

Già sulla base del solo tenore letterale del decreto il Collegio ritiene, pertanto, che l' autorizzazione non debba essere rilasciata direttamente dal Commissario ad acta o su sua espressa delega, bensì dalla "struttura commissariale"; ed, infatti, ove il Commissario ad acta avesse voluto riservare a sé il compito di rilasciare l'autorizzazione lo avrebbe previsto espressamente, tanto più che si tratta di un provvedimento (il decreto 22 del 26.03.2010) adottato e proveniente dallo stesso Commissario.

Si ritiene, pertanto, sufficiente che l' autorizzazione provenga dalla struttura commissariale, ovvero da uno dei soggetti incardinati ed inseriti nella struttura stessa.

Ad ulteriore conferma di quanto sin qui evidenziato si ritiene opportuno aggiungere che anche la circolare esplicativa prot. 783/c del 25.05.2010 ed il suo contenuto sembrano militare in tal senso. Innanzitutto, come emerge dall' intestazione, si tratta di atto proveniente dalla "Giunta Regionale della Campania", "Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario" (cfr. doc. allegato), il che, a parere del Collegio, sembra costituire la riprova che

il Commissario ad acta si inserisce nelle attività della Giunta Regionale e non si sostituisce ad essa, non comportando la sua nomina la decadenza degli organismi politici ed amministrativi della Regione commissariata.

Detta circolare, poi, risulta emanata e sottoscritta dal sub Commissario Zuccatelli e dall'Avv. Postiglione, Dirigente del Settore Gestione Ruolo del Personale e non risulta, in alcun modo, che sia stata rilasciata espressa delega da parte del Commissario per l'emanazione della stessa (autorizzazione necessaria anche in questo caso, qualora fosse vero l'assunto dell'ASL reclamante che gli atti riferibili al Commissario ad acta devono essere emanati direttamente dal Commissario o su sua espressa delega).

Inoltre – e ciò assume particolare rilievo ai fini che qui interessano – dall'esame del provvedimento emerge chiaramente che è *“la scrivente struttura commissariale”* che ritiene utile fornire alcune indicazioni procedurali relative al percorso attuativo del decreto consentendo così la più rapida conclusione del processo di assunzione degli aventi diritto.

La circolare, cioè, risulta provenire dalla struttura commissariale ed è sottoscritta dal Sub Commissario e dal Responsabile del Settore Gestione ruolo Personale, il che sembra confermare che la Struttura commissariale è costituita da diversi soggetti, non dal solo Commissario, capaci di adottare atti che hanno efficacia verso l'esterno, impegnando direttamente la stessa.

Conformemente a quanto evidenziato nell'ordinanza di prime cure, il Collegio, ritiene, in definitiva, salvo il doveroso approfondimento in sede di merito, che l'avv. Postiglione, quale dirigente del Settore Ruolo del Personale della sanità della Regione Campania, sia perfettamente inquadrato nella struttura commis-

sariale, partecipi all'adozione dei relativi atti e decisioni ed esprima volontà anche verso l'esterno, con effetti riconducibili al Commissario ad acta.

D'altronde va sottolineato che, in caso contrario, non si comprenderebbe perché lo stesso compaia in tutti gli atti della struttura commissariale, sia precedenti che successivi ed, in particolare, nei decreti n. 56 e 62.

Ad integrazione di quanto indicato dal Giudice Monocratico di prime cure, si evidenzia, ulteriormente, che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/7/2009 (cfr. doc. allegata dalla parte reclamata) il Presidente pro tempore della Regione Campania (nella persona, allora, di Antonio Bassolino) è stato nominato commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario; il Presidente della Regione, nella veste di Commissario ad acta, ha emanato il decreto n. 2 del 07.08.2009 con cui, sulla base della lettera b) del dispositivo della deliberazione del Consiglio dei Ministri - con cui è stato demandato al Commissario l'individuazione della necessaria struttura di supporto, nell'ambito delle strutture regionali, per l'attuazione del piano di rientro - ha individuato "nell'Assessorato regionale alla Sanità" la Struttura di Supporto del Commissario ad acta (cfr. doc. allegato).

Lo stesso decreto commissariale precisa, al punto 2) che *"la suddetta Struttura, sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario ad acta, anche per il tramite dell'Assessore alla Sanità ed ai rapporti con il Commissario ad acta :*

2.1 supporta l'attività amministrativa del Commissario;

2.2 garantisce il coordinamento di tutte le strutture organizzative regionali, coinvolte o da coinvolgere nell'attuazione degli interventi specificati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2009;


2.3 collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli Organi istituzionali dello Stato e delle altre regioni;

3. per le finalità di cui al punto 2, le Aree Generali di Coordinamento afferenti all'assessorato alla Sanità svolgono le attività relative all'attuazione del Piano di rientro in forma congiunta".

Quindi, lo stesso Commissario ad acta – nell'ambito, peraltro, delle prerogative riconosciutegli nella deliberazione del Consiglio dei Ministri di nomina – ha individuato la "Struttura Commissariale" di supporto nell'Assessorato Regionale alla Sanità, precisando, in particolare (ai fini che qui interessano) che le Aree Generali di Coordinamento afferenti al medesimo Assessorato dovranno svolgere le attività relative all'attuazione del Piano di rientro.

Ciò posto, il nulla osta del 7/7/2010 è stato rilasciato (come emerge dall'interazione dell'atto) dalla Giunta Regionale della Campania Area Generale Coordinamento Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le A.A.S.S.L.L., Settore Gestione Ruolo Personale e firmato dall'Avv. Postiglione, quale dirigente del Settore.

Peraltro, anche con il decreto n. 1 sempre del 7/8/2009 (cfr. doc. allegato) il Presidente della Regione Campania, quale Commissario ad acta, aveva disposto che "l'Assessore Regionale con delega alla sanità ed ai rapporti con l'Ufficio del Commissario ad acta concorre nella definizione degli indirizzi commissariali per la realizzazione degli obiettivi del piano di rientro", il che sembrerebbe confermare la volontà del Commissario ad acta – sulla base anche di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.07.09 di nomina - di avvalersi dell'Assessorato Regionale alla Sanità (quindi degli organi amministrativi e gestionali dello stesso) per lo svolgimento e compiti del mandato, come più



chiaramente precisato nel decreto n. 2 del 07.08.09 di individuazione della Struttura Commissariale.

Ciò posto, sempre fatta salva una diversa valutazione in sede di merito, non sembra esservi dubbio, quindi, che: a) il Commissario ad acta è affiancato da una Struttura Commissariale di Supporto; b) detta struttura è stata individuata, dallo stesso Commissario, nell'Assessorato Regionale alla Sanità; c) nell'ambito della Struttura Commissariale sono stati affidati alle Aree Generali di Coordinamento afferenti all'Assessorato i compiti e le attività per l'attuazione del Piano di rientro; d) l'avv. Postiglione è il Responsabile del Settore Gestione Ruolo Personale dell'Area Generale di Coordinamento del Piano Sanitario Regionale e dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Di conseguenza, legittimamente il nulla osta regionale è stato rilasciato dall'avv. Antonio Postiglione, nella suddetta qualità e con attività direttamente riferibile ed imputabile alla Struttura Commissariale.

A ciò aggiungasi che l'avv. Postiglione, sempre nella veste di Responsabile del Settore Gestione Ruolo del Personale S.S.R., aveva già approvato gli elenchi degli ammessi alla procedura di stabilizzazione del personale precario pubblicati sul BURC del 10.06.2009 (cfr. doc. allegato in prime cure) e da cui ha avuto inizio, in concreto, la procedura di stabilizzazione, in quanto solo i soggetti inseriti in detti elenchi erano in possesso dei requisiti fissati dalla L.R. n. 1 del 30.01.2008 e, quindi, potevano presentare le domande di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In definitiva e sempre fatta salva una diversa valutazione in sede di merito, sembra, pertanto, potersi ritenere che il nulla osta rilasciato dalla regione Campania in data 7/7/2010, a firma dell'avv. Antonio Postiglione, sia perfetta-



mente valido e vada inteso come autorizzazione della struttura commissariale alla stabilizzazione, in quanto proveniente da organo direttamente riconducibile alla stessa.

Peraltro, anche l'A.S.L. reclamante ha dato prova di aver considerato quale vera e propria autorizzazione il predetto nulla osta, convocando proprio per l'assegnazione delle sedi i lavoratori inclusi nelle graduatorie approvate con la delibera n. 722/2010.

Né il commissario straordinario dell'ASL NA 3 SUD, il quale aveva provveduto alla convocazione dei candidati per l'assegnazione delle sedi, è stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare (nulla risultando in merito in tal senso), così come previsto con il decreto n. 22 del 26 marzo 2010 per tutti i dirigenti e commissari ad acta che avessero provveduto ad assunzioni senza la preventiva necessaria autorizzazione.

Alle considerazioni sinora svolte va aggiunto anche che i decreti n. 56 e 62 del 2010, con i quali è fatto divieto di assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di nuovo personale, in assenza di alcuna norma transitoria, non possono incidere sui diritti già acquisiti dalla parte ricorrente all'assunzione, poiché essi non possono che prevedere per il futuro. Nel decreto 62, infatti, viene espressamente fatto divieto automatico ed assoluto alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale, evidentemente dall'entrata in vigore del medesimo, senza possibilità alcuna di influire sul diritto all'assunzione già acquisito (nell'ipotesi in cui, come quello oggetto di causa, manchi solo l'immissione in servizio). Né lo stesso è qualificabile come atto implicito di mancata autorizzazione rispetto alla



1

2

100

delibera della ASL NA 3 Sud n. 722 del 10/06/2010, trattandosi di un provvedimento di carattere generale con cui si fa divieto alle ASL di procedere ad assunzioni di personale.

Per quanto riguarda la delibera n. 1351 del 2010, la quale interviene a revocare la precedente delibera n. 722/2010, è da considerare che si tratta sicuramente di un atto amministrativo di macro organizzazione che può essere disapplicato dal giudice ordinario, ricorrendone i presupposti. Appare chiaro, anche in considerazione delle osservazioni sinora svolte, che si tratta di un atto illegittimo perché emesso, da un lato, in violazione di legge (la L.R. n. 1 del 2008 che prevede la stabilizzazione del personale, senza alcuna procedura amministrativa, fissando i requisiti di accesso e prevedendo esclusivamente l' onere di presentazione della domanda da parte degli interessati), dall' altro lato, emanato sulla base dell' erroneo presupposto della assenza di autorizzazione da parte della struttura commissariale (circostanza che non risponde al vero, così come in precedenza spiegato).

Ad ulteriore conferma di quanto fin qui sostenuto il Collegio ritiene, altresì, opportuno puntualizzare che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego operata nel corso degli anni '90, gli atti di gestione del personale hanno natura squisitamente privatistica, che non lascia spazi ad interventi unilaterali di matrice pubblicistica, quale l' autotutela (vedi anche Cass., n. 25761/2008; Cass., n. 23741/2008).

Naturalmente, nulla preclude l' esercizio di quello che deve essere definito come potere di "riponderazione - autocorrezione" di una pregressa erronea scelta gestionale (potere che certo non è precluso al datore di lavoro privato); tale ri-



ponderazione, però, deve essere ricondotta a schemi civilistici (e non più pubblicistici).

Ora, unica fattispecie civilistica che potrebbe attagliarsi alla fattispecie è quella della revoca della proposta contrattuale; nel caso che ci occupa, però, dovendosi ritenere già concluso un contratto tra le parti, la revoca non era più possibile.

Infatti, una volta che sia stata effettuata l'individuazione degli aventi diritto all'assunzione e che la procedura per la stabilizzazione del personale precario sia stata portata a termine (come accertato nel caso di specie), deve ritenersi che il contratto di lavoro sia stato concluso (vedi anche Cass. n. 8951/07); dunque, nessun potere di revoca unilaterale della proposta contrattuale è più possibile.

Infine, per mera completezza espositiva, il Collegio ritiene opportuno evidenziare un'ultima circostanza da fatto.

L'ASL NA 3 Sud, unitamente alla deliberazione n. 722 del 10/6/2010, ha adottato, in pari data, la delibera n. 721 (già deposita ed allegata alla produzione di parte reclamata in prime cure) con cui, sempre in applicazione del decreto commissariale n. 22/10 e della nota regionale n. 783/C del 25/5/2010 (a firma di Postiglione), ha disposto la conversione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, del personale in servizio (riportato nell'elenco allegato) risultante in possesso dei requisiti prescritti dalla richiamata nota 783/C del 22/5/10.

Anche tale delibera subordina la trasformazione del rapporto di lavoro alla preventiva autorizzazione da parte della struttura commissariale: si tratta, cioè, dei destinatari della stabilizzazione di cui al punto 1 del decreto n. 22 del 26/3/2010 e punto 1 della circolare del 22/5/2010 prot. 783/C, ovvero di coloro che alla

data di adozione del provvedimento risultavano già in servizio, pur partecipando ed essendo destinatari della medesima procedura di stabilizzazione di cui all'art. 81 L.R. n. 1 del 30/1/2008.

Orbene, anche rispetto a tale delibera il nulla osta regionale è stata rilasciato, sempre in data 7/7/2010 e sempre con provvedimento a firma dell' avv. Postiglione, quale dirigente del Settore Ruolo personale della sanità (cfr. doc. allegato).

Poiché il personale indicato nella delibera n. 721/10 risulta ancora in servizio e non è stato adottato nessun provvedimento di revoca, sembra doversi conseguenzialmente dedurre che il nulla osta rilasciato dall'avv. Postiglione sia perfettamente valido, così come, parimenti, debba essere ritenuto valido rispetto alla delibera n. 722/10 oggetto del presente giudizio.

Le considerazioni esposte portano a ritenere sussistente il fumus boni iuris nella fattispecie esaminata.

Riguardo al periculum in mora, è da evidenziare che detto requisito va ravvisato non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nell' ipotesi di irreparabilità del danno: concetto ancorato alla irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela, tale cioè da pregiudicare definitivamente la soddisfazione dell' interesse che sta alla base della stessa posizione giuridica soggettiva, o comunque all' impossibilità o estrema difficoltà di determinare esattamente la misura del risarcimento, ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo. La mancata assunzione di parte reclamata per tutto il corso del procedimento di merito, e quindi la conseguente lesione all' interesse a rendere la propria prestazione, produce un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto al lavoro (costituzionalmente garantito) e quindi alla dignità e alla professione.



nalità del lavoratore (ravvisabile pertanto nel caso di specie), con possibilità di ottenere la necessaria tutela solo grazie al procedimento d'urgenza adottato.

Peraltro, tenuto conto della peculiarità e della complessità della vicenda, oltre che del suo concreto sviluppo, deve ritenersi che, nel caso specifico, il lasso di tempo trascorso tra la data di insorgenza della questione e quella di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, non sia tale da integrare quella colpevole inerzia dell'interessato, che, se grave, di per sé esclude la ricorrenza dell'urgenza.

La sussistenza congiunta nella fattispecie di causa del fumus boni iuris e del periculum in mora comporta l'accoglimento della domanda proposta in via d'urgenza nei sensi di cui al dispositivo.

Spese di lite secondo soccombenza in ragione della metà dell'importo complessivo, liquidato per l'intero come in dispositivo, restando compensata tra le parti la residua metà in virtù della serialità della questione trattata.

P.Q.M.

- a) rigetta il reclamo proposto dall'ASL NA 3 SUD in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata;
- b) compensa la metà delle spese di lite e condanna l'ASL NA 3 SUD, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di controparte della residua metà: spese che, per l'intero, si liquidano € 1.500,00 (di cui € 750,00 per onorario), oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 26/5/2011

Il Giudice Estensore

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr. Aldo Rizzo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIALE
Luciano Auricchio

26 MAG. 2011



Il Presidente

IL PRESIDENTE
SEZIONE LAVORO
(Dot. Luigi...)

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

" Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti."
E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. SALVATORE MASCOLO
quale attributario/~~difensore~~ di
Torre Annunziata li 01 GIU 2011

IL CANCELLIERE

F. Co

ROSARIA BRANCUCCIO
Rosaria Brancuccio



E' copia conforme all'originale
Torre Annunziata, li 01 GIU 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancuccio

Rosaria Brancuccio

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione distaccata di Castellammare di Stabia

U. N. E. P.

RELATA DI NOTIFICA



Ad istanza come in atti, io sottoscritto Funzionario Unep addetto all'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata-Sezione distaccata di Castellammare di Stabia- ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, copia dell'antescritto atto a:

- **ASL NA/3 SUD** in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Castellammare di Stabia alla Via Alcide De Gasperi n. 171, ivi consegnando copia conforme dell'antescritto atto a mani di Beato Nunzia persona dipendente, ivi addetta alla ricezione degli atti, tale qualificatasi.

Castellammare di Stabia 07/06/2011

Il Funzionario Dirigente
Cav. Antonio Della Rocca



CP

